

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA**

nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. OMISSIS R.G.A.C.C. oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.), vertente tra

MUTUATARI

attori

E

BANCA

Convenuta

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 10.11.2020 fissata per la precisazione delle conclusioni parte attrice ha concluso "come in citazione e memoria di cui all'art. 183 comma VI . 1 cpc se in atti"; parte convenuta ha concluso "come da comparso di costituzione e memoria di cui all'art 183 comma VI n.1 cpc".

Entrambi i procuratori hanno chiesto l'assegnazione dei termini di cui all'art 190 cpc.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice proponeva formale opposizione avverso l'atto di precetto notificato ad istanza dell'allora creditrice BANCA in data 17.5.2018 eccependo – in sintesi – la mancanza del titolo esecutivo e la usurarietà del tasso di interessi previsto nel contratto di mutuo stipulato tra le parti.

Chiedevano gli attori al Tribunale, previa disposizione della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, di voler accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo e la usurarietà del tasso di interessi pattuito.

Costituitasi in giudizio, l'opponente contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dall'attore, rilevava la natura reale del mutuo stipulato e l'effettiva consegna della somma mutuata agli attori, che il tasso di interessi pattuito non era usurario, che in ogni caso, con l'atto di precetto opposto era stato chiesto ai mutuatari la restituzione della sola somma capitale non ancora restituita.

Chiedeva quindi al Tribunale *"rigettare la richiesta di sospensione; rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate; rigettare, siccome infondata, l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., proposta dai MUTUATARI. Per l'effetto ritenere e dichiarare che le somme concesse a mutuo ai debitori MUTUATARI sono state regolarmente riscosse. Conseguentemente ritenere e dichiarare l'efficacia dell'atto di precetto notificato ai signori MUTUATARI sia nella forma che nella sostanza. In ogni caso ritenere e dichiarare che i MUTUATARI sono debitori nei confronti della BANCA, n.q. sopra spiegata, della somma di*

Sentenza, Tribunale di Marsala, Giudice Marcello Bellomo, n. 171 del 9 marzo 2021

43.184,90 come da atto di precetto, o quella minore e/o maggiore che verrà accertata nel corso del giudizio”.

Il giudizio è stato istruito mediante il solo deposito di documenti.

Il Tribunale ha ritenuto altresì necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare quanto indicato nell'ordinanza riservata del 23.7.2019.

Nel merito si osserva quanto segue.

Preliminarmente, giova ricordare che il giudizio di opposizione a precetto è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del *petitum*, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (615 comma 1 c.p.c.), e della causa *petendi*, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in *executivis* (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).

Ebbene ciò premesso, si evidenzia che nel caso di specie l'opposizione è infondata e, come tale, va rigettata.

Va invero rigettata l'eccezione preliminare sollevata dal convenuto inerente la mancanza del titolo esecutivo.

Non contestata la stipula del contratto di mutuo de quo garantito da ipoteca, si evidenzia che la creditrice opposta ha documentalmente provato la contestuale (al momento della stipula) ed effettiva erogazione della somma mutuata (cfr. estratto al 30.9.2005 del conto corrente di corrispondenza OMISSIS) con immediato utilizzo della stessa da parte dei mutuatari (estinzione del mutuo OMISSIS) e con effettività quindi, della *traditio* in ossequio alla natura reale del contratto. Che quest'ultimo abbia di fatto trovato da parte della banca regolare esecuzione, risulta inoltre documentato dalla richiesta di modificazione/integrazione di contratto di mutuo fondiario inoltrato dagli odierni attori alla banca mutuante in data 31.3.2014 e con la quale riconoscendosi debitori alla data del 5.3.2014 della somma di € 43.951,21 *“in linea capitale”* hanno richiesto *“la proroga per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo, e di modificare per l'effetto il relativo piano di ammortamento”*.

Anche l'ulteriore eccezione inerente la pattuizione di interessi usurari ad esito della espletata consulenza, va dichiarata infondata.

Ed invero il nominato CTU rispondendo al quesito posto, ha accertato con argomentare privo di vizi logico giuridici nonché scientifico-metodologici e pertanto pienamente condivisibili, che al momento della stipula del contratto di mutuo non erano stati pattuiti interessi corrispettivi e/o moratori, usurari.

In particolare l'ausiliare del giudice ha accertato sulla base della documentazione in atti, che tenuto conto dei costi pattuiti e documentati *“Il T.E.G. calcolato includendo il premio assicurativo è pari al 4,73% ed è inferiore alla soglia pari al 5,79%”*. Considerato poi quanto agli interessi di mora che per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, il *“tasso soglia di mora”* si determina sommando al

Sentenza, Tribunale di Marsala, Giudice Marcello Bellomo, n. 171 del 9 marzo 2021

T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente, si evidenzia che il nominato consulente applicando al rapporto in contestazione detti criteri, ha determinato il tasso soglia per interessi di mora nella misura dell'8,94% (3,86% (tegm) + 2,1% (magg. media B.I.)+ 50% (magg. ex art. 2, L.108/1996), con la conseguenza che "il tasso convenuto in contratto per interessi di mora nel mutuo per cui è causa pari al 6,25% è al di sotto di tale soglia e quindi non affetto da usura originaria". Dette conclusioni all'udienza del 7.7.2020 immediatamente successiva al deposito della consulenza tecnica, non sono state neppure genericamente contestate dalle parti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore della causa come dichiarato in citazione, visto il DM 55/14 come integrato dal DM 37/18, applicata la riduzione massima del compenso medio in tesi dovuto per ciascuna fase processuale in considerazione dell'attività professionale effettivamente posta in essere, della natura delle questioni giuridiche affrontate, delle ragioni della decisione, della natura della istruttoria espletata, in complessivi Euro 3.627,00 (di cui per la fase di studio € 810 per la fase introduttiva, € 537,50; per la fase istruttoria € 860, per la fase decisoria € 1.383,50) oltre rimborso spese generali cassa ed Iva se dovute.

P.Q.M.

Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario Dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. OMISSIS r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:

- rigetta l'opposizione a precetto proposta da MUTUATARI;
- condanna MUTUATARI in solido al pagamento in favore della società convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore della complessiva somma di € 3.627,00 oltre rimborso spese generali cassa ed Iva se dovute;
- pone definitivamente a carico di parte attrice il costo della espletata consulenza tecnica d'ufficio come determinato con separato decreto in atti.

Così deciso in Marsala, il 3 Marzo 2021.

Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*